

---

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 29/08/2024, n. 23324

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente  
Dott. MELONI Marina - Consigliere  
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere  
Dott. VAROTTI Luciano - Consigliere  
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso R.G.N. 21846/2023

promosso da

Ol.Em., elettivamente domiciliato in Parma, borgo Giacomo Tommasini 18, presso lo studio dell'avv. Gentian Alimadhi che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

Ol.Ri. (nato a P il (Omissis)), rappresentato dal tutore provvisorio dott.ssa Ro.Lo., delegata all'esercizio delle funzioni tutorie dal Comune di Parma, elettivamente domiciliato in Parma, borgo Garimberti 6, presso lo studio dell'avv. Susi Malcisi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce;

- controricorrente -

nonché

Za.Er.;

- intimata -

e

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1737/2023, pubblicata in data 23/08/2023

della Corte d'appello di Bologna;

udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 31/05/2024 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso del Pubblico Ministero del 10/11/2011, presentato all'esito della segnalazione del Servizio sociale del Comune di Parma per gravi e pregiudizievoli condizioni in cui versava il minore Ol.Ri., nato a P il (Omissis) dall'unione di Ol.Em. e Za.Er., il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna adottava in data 24/11/2011 un decreto provvisorio con il quale affidava il minore ai Servizi sociali con il compito di mantenere il piccolo in una idonea struttura protetta unitamente alla madre, con il consenso di quest'ultima, o da solo, in caso di allontanamento della madre, per elementi di grave criticità nelle sue condizioni di vita.

Con successivo decreto del 15/11/2012 il Tribunale per i minorenni sostanzialmente confermava il precedente provvedimento e disponeva il divieto di espatrio del minore senza il consenso del Servizio affidatario. Sentiti i genitori venivano assunte informazioni mediante indagini svolte dal Servizio sociale. In data 11/10/2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni chiedeva la pronuncia di decadenza di entrambi i genitori e l'apertura del procedimento di adottabilità.

Con decreto provvisorio del 26/01/2015 il medesimo Tribunale per i minorenni: disponeva l'apertura del procedimento per accertare lo stato di adottabilità del minore; sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominando tutore provvisorio il Comune di Parma con l'incarico di mantenere il minore collocato nella famiglia affidataria presso cui già si trovava; predisponendo in favore del bambino ogni necessario supporto educativo, scolastico e formativo; disponeva un approfondimento sulle possibilità di recupero della relazione genitore/figlio, con incontri protetti di entrambi i genitori, fatta salva la possibilità di sospenderli ove dannosi per il minore; disponeva di verificare, se esistenti, le risorse parentali entro il quarto grado, aventi rapporti significativi con il minore; confermava il divieto di espatrio del medesimo.

Nel corso del giudizio, volto alla valutazione dello stato di abbandono del minore, veniva esperita attività istruttoria mediante interrogatorio libero dei genitori e del tutore, ascolto degli operatori del Servizio, degli affidatari, ed espletata CTU psicologica.

Con sentenza n. 133/2018, il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità del minore, confermando la nomina del tutore provvisorio e disponendo il collocamento del bambino nella famiglia in cui si trovava a scopo adottivo, con l'interruzione dei rapporti coi genitori biologici.

Avverso tale statuizione proponeva appello il padre.

Costituitasi la difesa del minore, con sentenza n. 1003/2020, la Corte d'appello rigettava l'impugnazione.

Il padre del minore presentava ricorso per Cassazione affidato a sei motivi di doglianza. Con il primo motivo, denunciava la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 5, comma 1, l. n. 184 del 1983, non avendo il giudice di secondo grado proceduto all'audizione degli affidatari del minore. Con il secondo motivo, deduceva la nullità della stessa sentenza per apparenza e perplessità della motivazione, nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di audizione del minore. Con il terzo motivo, lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riguardante le concrete possibilità per il ricorrente di prendersi cura del minore. Con il quarto motivo, denunciava la violazione dell'art. 8 l. n. 184 del 1983, in relazione ai presupposti per l'accertamento dello stato di abbandono. Con il quinto motivo, deduceva la violazione dell'art. 44, lett. d), l. n. 184 del 1983. Con il sesto motivo, lamentava la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione in riferimento ad altri profili.

Nessuno degli intimati si difendeva con controricorso.

Con ordinanza n. 23314/2021, questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso (nullità per mancata audizione degli affidatari in grado di appello) e, rilevata l'inammissibilità del secondo motivo (mancata audizione del minore), dichiarava assorbiti tutti gli altri, cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23314 del 23/08/2021).

Il padre del minore procedeva alla riassunzione del giudizio, chiedendo, in via principale, che venisse accertata l'assenza dello stato di abbandono e che venisse disposto il ripristino degli incontri padre - figlio, nel frattempo interrotti, con la necessaria assistenza sociale e psicologica. In via subordinata, chiedeva che venissero previsti, anche in caso di conferma della dichiarazione di adottabilità, incontri tra il minore e il padre.

Nel giudizio di rinvio, si costituiva il tutore del minore, mentre Za.Er. rimaneva contumace.

La Corte d'appello disponeva l'audizione degli affidatari e del minore e, con la sentenza in questa sede impugnata, accogliendo la richiesta formulata in via subordinata dal ricorrente (cui aveva aderito il Procuratore Generale e il tutore del minore in sede di precisazione delle conclusioni), così statuiva: "...ferma la declaratoria di adottabilità del minore Ol.Ri. nato a P il (Omissis), dispone la ripresa graduale degli incontri col padre naturale Ol.Em. da effettuarsi secondo un calendario che il servizio sociale competente predisporrà con le cautele di cui in motivazione".

In particolare, il giudice del rinvio confermava la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

Secondo la Corte d'appello, anche dopo l'audizione degli affidatari, l'ascolto del minore e l'acquisizione della relazione aggiornata del Servizio sociale, depositata il 21/02/2023, non potevano dirsi superate le circostanze che avevano comportato la grave condizione del

minore, emerse dalle numerose relazioni del medesimo Servizio e dalla CTU espletata a cura del dott. Mario Vittorangeli (depositata il 04/08/2016), alle quali rinviava.

Per la Corte d'appello, non vi era alcun dubbio in ordine all'abbandono da parte della madre, la quale aveva mostrato un totale disinteresse per il figlio e per il giudizio in corso, trasferendosi all'estero, senza neppure impugnare la sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità. Anche per quanto riguardava il padre, tuttavia, riteneva sussistente la situazione di abbandono, tenuto conto della giurisprudenza che ha affermato la necessità della dichiarazione di adottabilità, nonostante l'impegno profuso dal genitore nel tentativo di superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, nelle ipotesi in cui permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza del minore di conseguire una equilibrata crescita psico - fisica e, a prescindere da una situazione di colpa del genitore, il minore si trovi ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Nel caso di specie, secondo la Corte d'appello, da quanto riferito nelle relazioni dei Servizi sociali, dettagliatamente riportate, e da quanto accertato dal CTU, dott. Vittorangeli, era inequivocabilmente emerso il verificarsi di tali circostanze.

In particolare, la Corte di merito rilevava che, nella relazione del CTU, che per serietà d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione meritava di essere condivisa e richiamata, emergeva quanto segue: il dolore sincero del signor Ol. per la lontananza del figlio e l'affetto per lui erano messi in ombra da una dinamica difensiva di tipo scissionale e proiettivo che bloccava ogni capacità di rielaborazione responsabilizzante degli eventi passati e presenti; le argomentazioni paterne, ripetitive e incapaci di approfondimento, rimanevano su un livello autoassolutorio e rivendicativo, in cui era preminente l'esigenza di tutelare la propria figura e la dignità ferita, al punto che la rappresentazione del figlio appariva evanescente e comunque strumentale a muovere critiche nei confronti dei Servizi coinvolti e degli affidatari; la dimensione affettiva era limitata da uno stato di soffuso allarme, con venature depressive e i tratti persecutori del suo pensiero raggiungevano una qualità paranoide, nel momento in cui arrivava a parlare di un complotto su scala internazionale, precludendogli di avviare un dialogo più aperto e flessibile; risultava, inoltre, evidente un'autocentratura del pensiero a scapito della capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'altro con conseguente incapacità di entrare in contatto con le esigenze e le comunicazioni del minore e di garantirgli attenzione, ascolto, contenimento e tenerezza, necessari per lo sviluppo di una personalità matura, consistente e adattiva nel minore; in sintesi, pur nutrendo affetto sincero nei confronti del figlio, il signor Ol. non aveva sufficienti strumenti interni per accudirlo e non era in gradi di garantire una relazione con il figlio al di là degli incontri protetti; il ricorrente non aveva dimostrato "plasticità psichica e capacità di rielaborazione tali da consentire una valutazione prognostica positiva riguardo al recupero di adeguate capacità genitoriali" e ciò era quanto più

rilevava ai fini di una prognosi positiva circa la possibilità di ricostruire un nucleo familiare padre - figlio (quand'anche ve ne fossero i presupposti, per una corretta gestione anche materiale dell'accudimento del bambino); in conclusione, il ripristino della genitorialità paterna era incompatibile con le esigenze evolutive e di serena crescita di Ri.

A tali elementi, ricavati dalla relazione peritale, la Corte d'appello aggiungeva il fatto che, nel tempo, era intervenuta una condizione di maturazione del ragazzino, ora adolescente, il quale si era inserito pienamente nel contesto relazionale e affettivo della famiglia affidataria e aveva affermato a gran voce di volersi inserire a pieno titolo (anche con l'acquisizione del cognome) in tale nucleo familiare. Tanto era emerso sia dalle dichiarazioni rese dagli affidatari all'udienza del 25/05/2023, sia da quanto riferito dal minore medesimo, ascoltato nella stessa udienza, sia da quanto riportato nella relazione del Servizio datata 26/01/2023 (con l'allegata relazione dello psicologo del 22/12/2022), nella quale era stato sottolineato il desiderio di stabilità e di concretizzazione del minore rispetto alla sua situazione giuridica e il convincimento dello stesso Servizio, nonché del tutore dott. Ro.Lo., che si pervenisse alla definizione del procedimento, anche alla luce di una situazione di affidamento che proseguiva positivamente da dieci anni.

La medesima Corte d'appello dava anche rilievo al fatto che, nella comparsa di costituzione, il tutore del minore aveva evidenziato come la recente relazione, redatta il 29/12/2022 dal dott. Giuseppe Bresciani del reparto di NEuropsichiatria dell'infanzia della AUSL di Parma, avesse descritto un quadro del tutto positivo in ordine al minore, che cresceva serenamente, nonostante la delicata fase dell'adolescenza, con i propri genitori affidatari, che chiamava "mamma e papà", e aveva ben elaborato la propria storia personale, ritenendo giusta la scelta di essere stato dato in adozione, conoscendone i motivi. Il minore aveva, infatti, descritto i profondi legami che intratteneva con i propri genitori affidatari, senza tuttavia precludere la possibilità futura di avere incontri con il padre biologico, sintomo, quest'ultimo, di una corretta elaborazione del proprio vissuto e del sano sostegno ricevuto al riguardo dai genitori affidatari.

La Corte d'appello riteneva, quindi, che la stabilità faticosamente e lentamente raggiunta da Ri. con la sua famiglia aveva avuto il suo punto di arrivo nella dichiarazione di adottabilità, risultato necessario di questo lungo iter che aveva incessantemente dimostrato l'insanabile inidoneità dei genitori biologici ad assumersi le responsabilità genitoriali. Pur dando atto che all'udienza del 15/06/2023 il difensore del ricorrente aveva depositato documentazione "significativa" di un certo impegno di inserimento sociale e di stabilizzazione da parte del padre del minore, il quale aveva reperito un alloggio stabile e aveva un lavoro (anche se ad intermittenza e a tempo determinato), la Corte di merito ribadiva che ciò non era sufficiente a contraddire le serie motivazioni, sopra riportate, che deponevano nel senso dell'inidoneità genitoriale paterna.

Tali considerazioni peraltro, se non potevano escludere lo stato di adottabilità di Ri., secondo la menzionata Corte, ben potevano valere ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata dell'appellante, in ordine alla ripresa dei rapporti padre - figlio, interrotti negli ultimi anni.

La Corte territoriale dava, in tale ottica, rilievo a quanto risultante dalla relazione del 29/12/2022 del dott. Bresciani, sopra richiamata, incaricato dal Servizio sociale di valutare lo stato psicologico del minore Ri., il quale aveva riferito che lo stesso minore, dopo aver raccontato il proprio inserimento nell'ambiente scolastico e familiare, aveva dichiarato espressamente di aver conosciuto i propri genitori naturali e, pur non avendo urgenza di incontrarli, aveva affermato quanto segue: "è un mio desiderio andare a incontrare il papà, ma la mamma dato che non la conosco bene non ho molta confidenza, di questo desiderio ne ho parlato che sarebbe bello se potessi incontrarlo".

La stessa Corte richiamava l'opinione favorevole del Servizio sociale in ordine alla fattibilità degli incontri del minore con il padre, fermo il consolidamento dell'inserimento di Ri. nella famiglia affidataria, in relazione ai quali non vi era neppure l'opposizione del tutore.

Anche le risultanze dell'ascolto del minore, secondo la Corte d'appello, portavano a ritenere che tale richiesta di ripristino dei rapporti con il padre naturale potesse essere accolta - in considerazione della maturità (ovviamente in relazione all'età) di Ri., della consapevolezza della propria storia e del suo vissuto, del sereno equilibrio raggiunto, scalfito soltanto dalla preoccupazione di non vedere ancora il compimento del suo inserimento "ufficiale" in quella che considerava la sua famiglia e che gli avrebbe consentito anche l'utilizzo del cognome della famiglia affidataria, in cui si trovava e viveva oramai da dieci anni - senza la necessità di disporre un nuovo ascolto del minore, che poteva risultare fonte di ulteriore stress per lui, ben potendosi già trarre dal complesso dei suoi comportamenti e delle dichiarazioni già rese la sua volontà.

In sintesi, la Corte d'appello riteneva che proprio la stabilizzazione dell'inserimento di Ri. nella famiglia, con l'adozione e l'eliminazione di ambiguità e incertezze, gli avrebbe consentito di acquisire una maggiore tranquillità affrontare il futuro e di vivere appieno, e con equilibrio, le sue relazioni, senza nascondimenti e rimozioni, ivi compresa quella con il padre biologico, che egli non ignorava e aveva conosciuto e incontrato, nei confronti del quale aveva mostrato curiosità e interesse.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il padre del minore, affidato a quattro motivi di doglianza.

Tra gli intimati, solo il minore, rappresentato dal tutore provvisorio, si è difeso con controricorso, depositando anche memoria difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso sono formulate le seguenti censure: "I. Violazione di legge ex artt. 1 e 8 L. 4 maggio 1983, n. 184 per avere la Corte di Appello male interpretato le condizioni richieste dalla norma per addivenire allo stato di abbandono del minore in relazione alla capacità del padre di elaborare un progetto di vita per il figlio ex art. 360 n. 3 c.p.c." Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto l'incapacità per il padre di elaborare un progetto di vita credibile per il figlio, poiché la giurisprudenza impone di considerare i possibili interventi pubblici di sostegno sia per l'assistenza materiale che per quella morale del minore, aggiungendo che non erano stati adeguatamente valutati gli elementi offerti dalla difesa del ricorrente in ordine ai mezzi per accudire il minore, né era stata considerata l'eventualità che la revoca della dichiarazione di adottabilità potesse essere considerata un primo passo verso un graduale rientro del minore nella casa del padre.

"II. Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento al mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle competenze genitoriali del padre biologico ex art. 360 n. 5 c.p.c." Ad opinione del ricorrente, la Corte d'appello ha operato il giudizio sulle sue capacità genitoriali in base ad una CTU disposta dal Tribunale per i minorenni nel lontano 2016, non più attuale, dunque, essendo cambiate molte cose con il passare degli anni, omettendo di motivare sulla ritenuta non necessità di rinnovo, sempre possibile anche nel giudizio di rinvio, in quanto rientrante nei poteri ufficiosi del giudice.

"III. Motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile circa il fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla presunta mancanza di assistenza morale e materiale, di tipo non transitorio, da parte del padre nei confronti del minore ex art. 360 n. 5 c.p.c."

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha ritenuto dimostrata una mancanza di assistenza morale e materiale di tipo non transitorio del minore, sebbene avesse riconosciuto che il ricorrente aveva depositato all'udienza del 15/06/2023 documentazione "significativa" di un certo impegno di inserimento sociale e di stabilizzazione del padre (che aveva reperito un'abitazione e un lavoro), limitandosi ad affermare in modo generico e comunque incomprensibile che ciò non era sufficiente a superare le motivazioni che deponevano per l'inidoneità paterna a realizzare un progetto educativo per il figlio.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la "violazione di legge ex art. 8 L. 4 maggio 1983, n. 184 per aver male interpretato le condizioni richieste dalla norma per addivenire allo stato di abbandono, dando rilievo a fatti negativi risalenti nel tempo ed omettendo invece di considerare fatti recenti di tenore positivo ex art. 360 n. 3, c.p.c."

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la "nullità del procedimento ex art. 68 c.p.c. per aver il collegio delegato in qualità di esperti o altri ausiliari i Consiglieri onorari facenti parte dello

stesso collegio giudicante ex art. 360 n. 4 c.p.c." (il riferimento è all'audizione del minore espletata dai Consiglieri onorari delegati con ordinanza del 13/04/2023). Nello stesso motivo è dedotta anche la nullità della decisione impugnata, come pure dei provvedimenti e dei verbali d'udienza collegiali, per essere stati adottati da un Collegio composto da due Consiglieri onorari, e non da uno solo, in violazione dell'art. 68 d.l. n. 69 del 2013.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la "nullità del procedimento ex art. 336 bis c.c. per l'assenza nel verbale dell'ascolto del minore della descrizione del contegno o della registrazione video ex art. 360 n. 4 c.p.c.".

2. Occorre preliminarmente rilevare che, dalla lettura della sentenza impugnata, come pure dall'esame del ricorso per cassazione e del controricorso, risulta con chiarezza che il padre del minore, nel proporre impugnazione alla Corte d'appello ha formulato due richieste: a) quella principale, volta ad ottenere la revoca dello stato di adottabilità del minore; b) quella subordinata, diretta ad ottenere, per il caso di conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità, la prosecuzione degli incontri con il figlio (p. 26 della sentenza impugnata; p. 7 del ricorso per cassazione; p. 4 e 6 - 7 del controricorso).

3. Nel costituirsi, il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo la Corte d'appello accolto la domanda formulata in via gradata dal ricorrente (in relazione alla quale il tutore provvisorio ed anche il Procuratore Generale avevano prestato adesione).

L'eccezione, così come formulata, è infondata.

Com'è noto, infatti, l'interesse ad impugnare una pronuncia sorge ogni qualvolta si verifichi una soccombenza, anche soltanto parziale, quando cioè una delle parti in causa non abbia visto accolte integralmente le domande ed eccezioni così come formulate. Nell'ipotesi in cui siano proposte in giudizio, l'una in via principale e l'altra in via subordinata, due domande distinte ed autonome, fondate su diversi presupposti di fatto o di diritto (ovvero siano formulate due distinte eccezioni), la configurabilità della soccombenza va, dunque, esclusa qualora venga accolta la domanda principale, mentre, nel caso di accoglimento della domanda subordinata, si ha soccombenza parziale, con conseguente interesse alla impugnazione (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2262 del 20/08/1966 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985; v. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23531 del 09/10/2017).

Nella specie, tuttavia, il rapporto tra le due domande, formulate in via principale e in via subordinata, impone di compiere alcune ulteriori osservazioni.

4. Come già evidenziato, le due richieste formulate dal ricorrente con la proposizione dell'appello rispettivamente in via principale e in via gradata sono tra loro alternative e

incompatibili, giacché l'accoglimento di quella subordinata - che, in presenza della dichiarazione dello stato di adottabilità, è volta al mantenimento degli incontri del figlio con il padre biologico - presuppone il rigetto della richiesta principale, volta, appunto, ad escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità.

4.1. Questa Corte ha più volte precisato che, quando la parte propone, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito accolga la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale, ma anche l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, potendo soltanto in tal modo ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 36572 del 14/12/2022; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13602 del 30/05/2013; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 04/04/2017).

Qualora l'impugnazione coinvolga soltanto la statuizione di rigetto della domanda principale, il difetto di impugnazione sia pure condizionata della statuizione che ha accolto la domanda subordinata comporta l'intangibilità dell'accertamento in fatto effettuato con quest'ultima statuizione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13602 del 30/05/2013).

4.2. Nella specie, come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha respinto la richiesta formulata in via principale dal ricorrente, volta ad escludere lo stato di adottabilità, ma ha accolto la richiesta formulata in via gradata, consentendo, nonostante la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità, incontri tra il minore e il padre biologico. L'impugnazione ha riguardato, tuttavia, soltanto il rigetto della domanda formulata in via principale.

4.2.1. Occorre precisare che la Corte d'appello, nella parte in cui ha accolto la richiesta subordinata del ricorrente, ha espressamente tenuto conto dei dubbi di costituzionalità dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983 prospettati da questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 230 del 05/01/2023) - in riferimento agli artt. 2,30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo - proprio nella parte in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con la famiglia di origine.

Com'è noto, successivamente alla pubblicazione della decisione in questa sede impugnata, è intervenuta la sentenza di rigetto della menzionata questione di costituzionalità, con la quale,

però, la Corte costituzionale ha operato una lettura costituzionalmente orientata della norma (Corte cost., Sentenza n. 183 del 28/09/2023).

In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983 non esclude che, nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, il giudice possa ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio - affettive del minore con alcuni dei componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma, attiene, infatti, al solo piano delle relazioni giuridico - formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio - affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità personale, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio - affettive con alcuni componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da cagionare allo stesso un pregiudizio. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio - affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico - parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.

4.2.2. La statuizione della Corte costituzionale, riferendosi al disposto dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, si riferisce ad una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, ma è evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità.

In effetti, la possibilità di prevedere incontri tra il minore in stato di adottabilità e alcuni componenti della famiglia di origine rientra tra i provvedimenti nell'interesse del minore, che possono essere adottati ai sensi dell'art. 19 l. n. 184 del 1983 (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11138 del 24/04/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12223 del 06/05/2024).

Si tratta di quei provvedimenti convenienti che, riconducibili al genere disciplinato dall'art. 333 c.c., possono accompagnare la sospensione della responsabilità genitoriale (la quale, invece, opera ex lege per effetto della dichiarazione dello stato di adottabilità).

Tali provvedimenti, com'è noto, hanno attitudine al giudicato sia pure rebus sic stantibus (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 e, in generale Cass., Sez. U, Sentenza n. 32359 del 13/12/2018).

4.2.3. Nella specie, dunque, in piena coerenza con la pronuncia della Corte costituzionale appena richiamata, accogliendo la richiesta formulata in via subordinata, la Corte d'appello ha adottato quei provvedimenti previsti dall'art. 19 l. n. 184 del 1983 che, nell'interesse del minore, hanno consentito la previsione di incontri tra il minore e il padre biologico, pur confermando la dichiarazione dello stato di adottabilità.

4.3. La mancata impugnazione della statuizione adottata in accoglimento della domanda subordinata, sia pure condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione di rigetto della domanda principale, come sopra evidenziato, ha, tuttavia, reso definitivo, sia pure rebus sic stantibus, l'accertamento in fatto, posto a base dell'adozione dei menzionati provvedimenti ex art. 19 l. n. 184 del 1983.

In particolare, la Corte d'appello è stata chiara nel ritenere che la stabilizzazione dell'inserimento di Ri. nella famiglia affidataria, per effetto della dichiarazione dello stato di adottabilità e, poi, dell'adozione, tanto desiderata dal bambino, avrebbe consentito a quest'ultimo di acquisire una maggiore tranquillità nell'affrontare il futuro, vivendo appieno e con equilibrio le sue relazioni, senza nascondimenti e rimozioni, ivi compresa la relazione con il padre biologico.

In altre parole, solo la dichiarazione dello stato di adottabilità, seguita, poi, dal definitivo ingresso del minore nella famiglia affidataria, poteva giustificare, nell'interesse del minore, la ripresa degli incontri tra padre e figlio.

La mancata impugnazione, sia pure in via condizionata, della statuizione di accoglimento della domanda subordinata, per le ragioni suindicate, comporta - già di per sé - il rigetto dei motivi di ricorso che attengono alla domanda principale, avente ad oggetto la revoca della dichiarazione di adottabilità del minore.

4.4. Ad ogni buono conto le censure proposte si palesano, in parte inammissibili ed in parte infondate.

5. Il primo motivo, in effetti, in tutti e tre i profili in cui è declinato, deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato.

5.1. Questa Corte ha più volte precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017).

Con il ricorso per cassazione, non può, infatti, rimettersi in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017).

5.2. Nel caso di specie, con riferimento al primo profilo di doglianza, riferito alla dedotta violazione di legge, deve rilevarsi che questa Corte ha precisato che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed anche avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023).

Il ricorrente ha censurato la statuizione della Corte di appello che ha effettuato tale prognosi e ha ritenuto l'esistenza di carenze genitoriali così gravi da non poter essere superate nei tempi necessari alla tutela dell'interesse primario del minore, contrapponendo argomentazioni in fatto, da lui operate, in ordine alle capacità di accudimento materiale e morale del minore, eventualmente con il supporto di interventi pubblici e in un'ottica di gradualità astrattamente ipotizzata fino al rientro del minore nella casa del padre.

La censura si pone come una critica alla valutazione in fatto, operata dalla Corte d'appello in conformità ai principi sopra richiamati, che ha portato a ritenere una situazione di inidoneità così grave da non poter essere in alcun modo superata - neppure con ipotetici interventi di supporto, dunque, nella specie ritenuti evidentemente improbabili, in ragione del contegno oppositivo più volte manifestato dal ricorrente nei confronti dei Servizi - cui è contrapposta una diversa valutazione in fatto, fondata su ipotetiche soluzioni alternative, che non può essere sottoposta al riesame del giudice di legittimità.

5.3. Anche il secondo profilo di doglianza è inammissibile.

È, infatti, dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di recupero delle capacità genitoriali, asseritamente fondata su una CTU non attuale, in ordine alla quale il giudice avrebbe dovuto spiegare le ragioni del mancato rinnovo.

Com'è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., introdotta con la novella del 2012, non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. "per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", ma soltanto "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

Nel caso di specie, dunque, a fronte delle allegazioni del ricorrente, che pure ha dedotto di non avere richiesto l'ammissione di una nuova CTU, nessun vizio di motivazione è ravvisabile.

D'altronde la censura non mostra neppure di cogliere la ratio della decisione, tenuto conto che la Corte di appello ha chiaramente richiamato le valutazioni del CTU, unitamente alla storia del nucleo familiare, seguito sin dal 2011, così come risultante dagli atti di causa, per valutare la validità delle considerazioni nell'attualità, sulla base della relazione del Servizio del 26/01/2023, della relazione del nEuropсихiatra infantile del 29/12/22, delle dichiarazioni degli affidatari ed anche di quelle del minore, nonché delle deduzioni e produzioni del ricorrente, comunque ritenute insufficienti.

5.3. È infondato il terzo profilo di censura, in cui è dedotta la sussistenza di una motivazione apparente e obiettivamente incomprensibile della sentenza impugnata, laddove, con riferimento alla documentazione offerta dal ricorrente all'udienza del 15/06/2023, la Corte

d'appello ha ritenuto che si trattava di documentazione significativa di un certo impegno di inserimento sociale e di stabilizzazione da parte del ricorrente, ma, poi, l'ha ritenuta non sufficiente a superare le ragioni espresse in ordine alla inidoneità genitoriale.

È, infatti, evidente che la motivazione è, nella specie, sussistente e comprensibile, avendo la Corte d'appello rappresentato la documentazione come rilevante ai fini della dimostrazione dell'impegno del ricorrente nella ricerca del lavoro e di un'abitazione, ma non sufficiente a superare il giudizio operato sulle incapacità genitoriali del ricorrente.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La censura si sostanzia in una contrapposizione alle ricostruzioni e valutazioni in fatto operate dal giudice di merito di quelle operate dal ricorrente, in un contesto di critica generalizzata alla decisione impugnata.

È poi dedotta l'intervenuta statuizione sulla base di elementi di valutazione non attuali ma, come già evidenziato nell'esame del precedente motivo, è sufficiente leggere la decisione impugnata per rilevare che la Corte d'appello ha vagliato le vicende del nucleo familiare, oggetto di valutazione del giudice minorile sin dal 2011, e le risultanze della CTU, depositata nel giudizio di primo grado, alla luce delle nuove risultanze istruttorie, richiamate e illustrate dalla Corte di merito.

In sintesi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte non risulta essersi arrestata alla CTU, espletata nel 2016, che pure escludeva - nonostante il padre dimostrasse affetto per il figlio e dolore per la sua lontananza - in maniera decisa la sua idoneità genitoriale, ma anche su elementi aggiornati ed attuali, come la relazione del Servizio sociale del 26/01/2023 e quella dello psicologo del 22/12/2022, le dichiarazioni degli affidatari e dello stesso minore, all'epoca tredicenne. Da detti elementi attuali - e segnatamente da quello centrale, costituito dalle dichiarazioni del minore, ormai capace di discernimento - la Corte ha ricavato che il medesimo vive in una condizione del tutto serena con la famiglia affidataria, della quale desidera perfino di portare il cognome, volendo stabilizzare la sua condizione presso di loro, pur non escludendo la possibilità di avere incontri con il padre. In tale quadro, come sopra evidenziato, la menzionata Corte di merito ha ritenuto confermate le gravi e insanabili carenze genitoriali del ricorrente.

7. Il terzo motivo è infondato sotto entrambi i profili di censura.

7.1. Il ricorrente ha dedotto la nullità della decisione impugnata in conseguenza della invalidità dell'ascolto del minore, espletato da parte di due Consiglieri onorari (dott.ssa Alessandra Farinella e dott. Federico Filippi) a ciò delegati.

Deve subito rilevarsi che questi ultimi Consiglieri erano componenti del Collegio che ha deciso di procedere all'ascolto del minore e di conferire la menzionata delega, come si evince dalla ordinanza della Corte di appello del 13/04/2023, prodotta in giudizio (v. doc. 8 fasc. ricorrente).

Com'è noto, il giudizio di impugnazione in materia di adozione è regolato dalle scarse disposizioni contenute nell'art. 17 l. n. 184 del 1983, ove è stabilito che "Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti."

Nessuna norma vieta la delega del compimento di alcuna attività di spettanza del Collegio ad alcuni componenti del Collegio stesso, essendo, anzi, una facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo vigente *ratione temporis* (anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022), da questo giudice di legittimità ritenuta operante anche per i giudizi camerale contenziosi in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 26200 del 30/12/2015).

7.2. Il ricorrente ha altresì eccepito la nullità della sentenza, perché la stessa, come pure i provvedimenti e i verbali di udienza collegiali, risultavano formati con la partecipazione di due componenti onorari e non di uno solo.

Anche tale censura è infondata.

Al procedimento di impugnazione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità si applica, infatti, il disposto dell'art. 5 r.d. n. 1401 del 1934, nel testo vigente *ratione temporis*, il quale prevede che "Sull'appello alle decisioni del Tribunale per i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una sezione della Corte d'appello che è indicata all'inizio dell'anno giudiziario con il decreto del Capo dello Stato di approvazione delle tabelle giudiziarie. La sezione funziona con l'intervento di due privati cittadini, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2, che sostituiscono due dei magistrati della sezione."

8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza o del procedimento per l'assenza, nel verbale dell'audizione del minore, della descrizione del contegno tenuto dal minore, senza che dell'incombente espletato vi fosse una videoregistrazione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 336 bis, ultimo comma, seconda parte, c.c., ancora vigente *ratione temporis*, il quale

stabilisce quanto segue: ".. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video".

Secondo il ricorrente, tale omissione ha provocato un pregiudizio alla sua difesa, perché, non avendo potuto partecipare all'espletamento dell'incombente, non era stato in grado di verificare l'effettivo andamento dello stesso (e, in particolare: se le risposte trascritte nel verbale fossero state o meno genuine; se le risposte fossero state spontanee e non forzate; se la conversazione avvenuta fosse stata conforme a quanto riassunto nel verbale; quale fosse stato il contegno del minore quando ha fornito le risposte; se nella conversazione fossero state presenti dichiarazioni importanti non verbalizzate).

La norma, tuttavia, non prevede alcuna espressa sanzione di nullità per la mancata descrizione del contegno del minore né per la mancata registrazione, sicché, in applicazione dell'art. 156 c.p.c., la nullità potrebbe ritenersi integrata solo nell'ipotesi in cui l'atto compiuto sia privo dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (cfr. proprio con riferimento ad analoga censura, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19305 del 15/06/2022), sempre che la stessa sia stata eccepita nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.

Il ricorrente, tuttavia, non ha dedotto di avere formulato tale tempestiva eccezione, di cui non vi è menzione neppure nella sentenza impugnata, né risulta avere allegato il mancato raggiungimento della finalità cui l'ascolto mira, come richiesto dall'art. 156 c.p.c., avendo la parte genericamente dedotto l'impossibilità di verificare eventuali omissioni o infedeltà nella trascrizione del verbale, che comunque risulta redatto e recante le dichiarazioni del minore.

Il motivo si rivela pertanto inammissibile, in quanto privo dei requisiti di specificità.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

10. Trattandosi di procedimento volto alla tutela degli interessi superiori del minore e considerata anche la particolarità della vicenda e delle questioni affrontate, le spese del presente grado del giudizio devono essere interamente compensate.

11. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

12. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

la Corte

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese del presente giudizio;

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 agosto 2024.